



DECRETO CURA ITALIA

CdL Alessia Noviello

D.L. 17 MARZO 2020 n.18

Decreto “CURA Italia”

LO SMART WORKING

PROCEDURA ORDINARIA E PROCEDURA COVID-19

MODULO 1

Riferimenti normativi

- **D.Lgs. 81/2017, artt da 18 a 23;**
- **DPCM n.6/2020;**
- **DPCM n.8/2020;**
- **D.L. n.9/2020;**
- **D.L. n.18/2020**

DECRETO CURA ITALIA

nelle prime ore della giornata del 18 marzo è stato finalmente pubblicato il tanto atteso **decreto “CURA Italia”**, che contiene provvedimenti di natura economica per fronteggiare l'emergenza dovuta dal **COVID-19** a sostegno dei redditi delle aziende e dei lavoratori.

Lo Smart Working o Lavoro Agile

E' stato introdotto dalla **legge 22 maggio 2017, n. 81 articoli da 18 a 23**, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovendo il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante **accordo tra le parti**, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa.

Lo Smart Working o Lavoro Agile

La prestazione lavorativa viene eseguita, **in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa**, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Lo SMART WORKING

è stato Introdotto per favorire l'articolazione flessibile del lavoro subordinato nei tempi e nei luoghi. Il lavoro “agile”, o smart working, non è una nuova forma contrattuale ma una nuova modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato e si realizza previo accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro.

Lo SMART WORKING

L'Accordo che deve essere sottoscritto in forma scritta e deve contenere almeno questi contenuti minimi:

- **durata**: a tempo indeterminato o determinato;
- **preavviso**: il recesso è possibile con un preavviso di almeno 30 giorni (90 per i lavoratori disabili) per gli accordi a tempo indeterminato o in presenza di un giustificato motivo;
- **disciplina dell'esecuzione della prestazione lavorativa** al di fuori dei locali aziendali, con particolare riguardo agli strumenti tecnologici utilizzati e al rispetto del diritto alla disconnessione per il lavoratore;

Lo SMART WORKING

modalità di controllo della prestazione lavorativa all'esterno dei locali aziendali, tenendo conto dell'articolo 4 dello Statuto dei Lavoratori.

- **trattamento normativo e retributivo** deve essere lo stesso degli altri lavoratori e i lavoratori “agili” hanno diritto alla **tutela prevista in caso di infortuni e malattie professionali** anche per quelle prestazioni rese all'esterno dei locali aziendali e nel tragitto tra l'abitazione ed il luogo prescelto per svolgere la propria attività.

Lo SMART WORKING

Lo smart working non è un nuovo rapporto di lavoro ma rappresenta una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita con accordo individuale, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività. La prestazione viene eseguita, in parte all'interno dei locali aziendali e in parte all'esterno, senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Lo SMART WORKING

A garanzia dei tempi di riposo dall'attività lavorativa, viene garantito al lavoratore il **DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE**, con cui è possibile stabilire delle regole, all'interno dell'accordo individuale, che lascino al lavoratore dei tempi liberi dalla connessione con l'ufficio, a garanzia dei tempi di riposo.

Come detto, la prestazione lavorativa è eseguita in parte all'interno dell'azienda ed in parte all'esterno, con i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Lo SMART WORKING

Lo strumento di Smart Working porta con sé diversi benefici, ma anche qualche criticità:

- **BENEFICI** – Secondo i dati dell'Osservatorio di Milano, le aziende che hanno inserito con fiducia lo strumento, ne hanno guadagnato in termini di produttività, inoltre, il datore di lavoro risparmia sulle spese di gestione degli spazi e sulle spese per l'energia e il lavoratore sulle spese di trasporto, tutta la collettività, infine, ci guadagna in termini di riduzione dell'inquinamento che deriva dallo spostamento per recarsi da casa a lavoro e da lavoro a casa. In ultimo, il vantaggio per il lavoratore è certamente rappresentato da una riduzione dello stress e un connesso aumento del benessere lavorativo.

Lo SMART WORKING

CRITICITA' - il lavoratore potrebbe sentirsi obbligato alla connessione digitale continua e non staccare mai dal lavoro, a questo si può ovviare introducendo all'interno dell'accordo, il diritto alla disconnessione.

Lo SMART WORKING

L'accordo sulla modalità di lavoro agile è stipulato per iscritto ai fini della regolarità amministrativa e della prova; esso deve prevedere:

- 1) **disciplina dell'esecuzione della prestazione** fuori dall'azienda;
- 2) **forme di esercizio del potere direttivo** del datore;
- 3) **strumenti utilizzati dal lavoratore** e tempi di riposo;
- 4) **misure tecniche e organizzative** per assicurare la disconnessione dagli strumenti tecnologici di lavoro;
- 5) se previsto, **diritto all'apprendimento permanente**, in modalità formali, non formali o informali, e alla certificazione di competenze;

Lo SMART WORKING

- 6) **modalità di esercizio del potere di controllo** del datore sulla prestazione resa all'esterno dei locali aziendali;
- 7) **condotte, connesse all'esecuzione della prestazione** fuori dall'azienda, che comportano l'applicazione di sanzioni disciplinari.

A decorrere dal 15 novembre 2017 è stato istituito un modulo telematico per comunicare l'avvenuta conclusione di un accordo perché la prestazione di lavoro sia resa in modalità agile.

Lo SMART WORKING

Il modello è disponibile sul sito ClicLavoro a questo indirizzo:

<https://servizi.lavoro.gov.it/Home/login?retUrl=https://servizi.lavoro.gov.it/smartworking&App=smartworking>



Accedi al Portale Servizi Lavoro con una delle modalità seguenti

Two login options are presented in a light gray container. The first option is for SPID, with a blue button containing a person icon and the text 'SPID'. Below it, there is a link for 'Maggiori informazioni su SPID' and a note 'Non hai SPID?'. The second option is for Cliclavoro, with a button containing a hand icon and the text 'Cliclavoro'. Below it, there is a link for 'Recupera la tua password' and a note 'Non sei registrato? Iscriviti ora'. A tooltip points to the Cliclavoro button with the text 'Consente l'accesso a tutte le applicazioni per le quali si è abilitati'.

Lo SMART WORKING

Una volta sottoscritto l'accordo di Smart Working, lo stesso andrà allegato alla **comunicazione preventiva** da rendere sul sito del Ministero, per poterlo fare occorre accedere alla funzionalità "Smart-Working" tramite le proprie credenziali d'accesso o l'identità digitale Spid.

Termini di invio e sanzioni?????

DECRETO CURA ITALIA

Con il **DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18** sono state attuate misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da **COVID-19**.

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

Con la previsione normativa, viene data la possibilità, sia per la pubblica amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire il normale svolgimento della prestazione lavorativa, in lavoro agile, **in deroga all'obbligo di sottoscrivere un accordo "one to one"** tra impresa e lavoratore coinvolto, limitatamente alle zone definite a "rischio", fermi restando gli **obblighi di informazione e formazione**. Il datore di lavoro interessato, dovrà in ogni caso comunicare l'inizio della prestazione in modalità agile sul sito del Ministero.

Inizialmente era stato previsto l'inserimento di una autocertificazione in sostituzione dell'accordo, successivamente, anche l'autocertificazione è stata eliminata e, adesso, si inserisce esclusivamente l'elenco massivo dei dipendenti interessati.

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

Le aziende, laddove compatibile con lo svolgimento della prestazione lavorativa, sono tenute ad attuare misure di contenimento dell'emergenza sanitaria, adottando lo strumento dello **Smart Working, in deroga alle disposizioni previste dall'articolo 19 della Legge n. 81/2017.**

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

Nello specifico è stata chiarita la possibilità di utilizzare lo strumento, su tutto il territorio nazionale, in maniera automatica e **in assenza di preventiva sottoscrizione di accordo** scritto tra le parti, in via provvisoria dovuta all'emergenza epidemiologica.

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

Con questa previsione normativa, viene data la possibilità, sia per la pubblica amministrazione sia per i soggetti privati, di convertire il normale svolgimento della prestazione lavorativa, in lavoro agile, in deroga all'obbligo di sottoscrivere un accordo "one to one" tra impresa e lavoratore coinvolto, fermi restando gli obblighi di informazione e formazione.

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

Il datore di lavoro interessato, dovrà in ogni caso comunicare l'inizio della prestazione in modalità agile sul sito del Ministero, ma avrà la possibilità di accedere alla procedura semplificata, disponibile a questo link:

<https://servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/>

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

The screenshot shows a web browser window with the URL `servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/`. The page header includes the logo of the Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali and social media icons. The main content area features a grey box with the following text: "Procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)". Below this, there are two columns of text. The left column, titled "Come Accedere", states: "L'applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro. Scegli l'opzione di login in alto a destra." and includes a button "Scarica la Guida >>". The right column, titled "Hai bisogno di aiuto?", states: "Se non hai trovato le informazioni di cui avevi bisogno nella guida, collegati all'URP online dove potrai inviare la tua richiesta di supporto." and includes a button "Vai all'URP >>". To the right of the text is an image of a hand pointing to a network diagram of people icons. The footer contains the "cliclavoro" logo and social media icons.

← → ↻ 🏠 🔒 servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/ 🔍 ☆ S | 📄 🔑 🌐

App ★ Bookmarks 📺 Channel Guide 📄 Informazioni 📧 HotMail gratuita 📺 Il meglio del Web 📺 Internet Start 📺 Microsoft 📺 Personalizza colleg... » | 📁 Altri Prefer

🏛️ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 🇪🇺 Segui su: 🐦 📺 ✉️ in 📷

📄 Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 📄 Cliclavoro 👤 SPID

Procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19)

Come Accedere
L'applicativo è accessibile tramite SPID o credenziali cliclavoro. Scegli l'opzione di login in alto a destra.
[Scarica la Guida >>](#)

Hai bisogno di aiuto?
Se non hai trovato le informazioni di cui avevi bisogno nella guida, collegati all'URP online dove potrai inviare la tua richiesta di supporto.
[Vai all'URP >>](#)

cliclavoro 📺 📺 📺 📺 📺

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working


← → ↻ 🏠 🔒 servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/Home/Welcome 🔍 ☆ S | ☰ 🔑 🌐

📱 App ★ Bookmarks 📺 Channel Guide 🔄 Informazioni 📧 HotMail gratuita 📺 Il meglio del Web 📺 Internet Start 📺 Microsoft 📺 Personalizza colleg... » | 📁 Altri Prefer

🏛️ Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

🇪🇺 Seguici su: 🐦 📡 ✉️ 🌐 📷

Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 ALESSIA NOVIELLO ▾



Procedura semplificata per il caricamento massivo delle comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19).

[Scarica la Guida »](#)

[Accedi](#)

cliclavoro



DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

The screenshot shows a web browser window with the URL `servizi.lavoro.gov.it/ModalitaSemplificataComunicazioneSmartWorking/Rapp/Index`. The page is from the Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. The main heading is "Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020". A modal window titled "Compila Nuova Domanda - Seleziona Azienda" is open, displaying a form for selecting a company. The form includes fields for "Codice Fiscale", "Ragione Sociale", "E-mail", "PEC", "Telefono", "Sede Legale" (with dropdowns for "Nazione" and "Provincia"), "Comune", "CAP", and "Indirizzo". There are buttons for "Cerca", "Modifica", "Nuova", "Chiudi", "Salva dati e compila", and "Compila". The background shows a search results table with columns "Id" and "Codice Fiscale", and a table with columns "Stato", "Inviato", "Precedente", and "Prossimo".

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Comunicazioni di smart working ai sensi del DPCM del 1° marzo 2020

ALESSIA NOVIELLO

Ricerca

Id

Codice fiscale

Codice fiscale

Risultati

| Id | Codice Fiscale |
|-------|----------------|
| 12224 | 085037412 |

Da 1 a 1 di

Stato

Inviato

Precedente 1 Prossimo

Compila Nuova Domanda - Seleziona Azienda

Inserisci il codice fiscale dell'azienda per la quale si desidera inserire la domanda e poi seleziona il pulsante Cerca. Clicca su "Modifica" e poi su "Salva dati azienda" se vuoi aggiornare l'anagrafica dell'azienda scelta.

Codice Fiscale *

CF

Cerca

Modifica

+ Nuova

Ragione Sociale *

Ragione Sociale

E-mail *

Email

PEC*

PEC

Telefono *

Telefono

Sede Legale

Nazione *

Selezionare...

Provincia *

Selezionare...

Comune *

Selezionare...

CAP *

CAP

Indirizzo *

Indirizzo

Chiudi

Salva dati e compila

Compila

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

In pochissimi passaggi si avrà la possibilità di rendere la comunicazione, scaricando direttamente dalla procedura il file in excel per caricare l'elenco dei lavoratori interessati.

DECRETO CURA ITALIA

Lo Smart Working

oltre alla comunicazione, dovrà essere consegnata al dipendente anche l'informativa
su l'APPLICAZIONE DEL LAVORO AGILE EX ART, 2 co. 1lett. r) - DPCM 08/03/2020.

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

2 MODULO

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

Per fronteggiare l'emergenza sanitaria e in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, il Governo ha istituito speciali congedi validi per:

- **i lavoratori dipendenti del settore privato;**
- **i lavoratori iscritti alla Gestione separata;**
- **i lavoratori autonomi.**

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

Limitatamente all'anno 2020, a decorrere dal 5 marzo e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a **quindici giorni**, viene concesso un congedo straordinario:

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

nei confronti dei genitori lavoratori dipendenti del settore privato, **per i figli di età non superiore ai 12 anni**, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta **una indennità pari al 50 per cento della retribuzione**. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. Gli eventuali periodi di congedo parentale non sono computati né indennizzati a titolo di congedo parentale;

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

nei confronti dei genitori **lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata**, per i figli di età non superiore ai 12 anni, uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50 per cento di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità.

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

la medesima indennità è estesa ai **genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS** ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50 per cento della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

la fruizione del congedo è riconosciuta **alternativamente ad entrambi i genitori**, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore.

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

Il limite di età di 12 anni non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata.

DECRETO CURA ITALIA

I congedi

Non Retribuiti

I **genitori**, lavoratori dipendenti del settore privato **con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni**, possono godere di un **congedo straordinario**, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, **senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa**. Il datore di lavoro è tenuto ad osservare il divieto di licenziamento e il diritto alla conservazione del posto di lavoro.

DECRETO CURA ITALIA

I Permessi 104

Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104. Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33, comma 3, della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è **incrementato di ulteriori complessive dodici giornate** usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020.

DECRETO CURA ITALIA

I Permessi 104

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa si va ad aggiungere, per i soli mesi di marzo e aprile, di ulteriori complessivi 12 giorni, ai normali 3 giorni al mese, portando quindi il numero totale di permessi fruibili a **18 giornate da godere nei due mesi.**

DECRETO CURA ITALIA

I Permessi 104

Il beneficio è riconosciuto anche nei confronti del personale sanitario, ma compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

RIFLESSI SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

- Nei casi in cui il lavoratore abbia chiesto la fruizione dei congedi, prima dell'intervento del trattamento salariale, continuerà a fruirne e non sarà interessato dall'ammortizzatore sociale.
- Nei casi in cui il lavoratore faccia richiesta di congedo, durante il trattamento di integrazione salariale, occorre fare due distinzioni:
 - ❑ Se la Cassa integrazione è a **zero ore: il congedo non potrà essere riconosciuto;**
 - ❑ Se la Cassa integrazione è **ridotta: il lavoratore potrà godere di entrambi gli interventi.**

I BONUS E I PREMI

3 MODULO

DECRETO CURA ITALIA

I Bonus:

Bonus Baby Sitter

Bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting:

A decorrere dal 17 marzo, in alternativa ai congedi, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di **baby-sitting** nel limite massimo **complessivo di 600 euro**. Il bonus viene erogato mediante il libretto famiglia.

DECRETO CURA ITALIA

I Bonus:

Bonus Baby Sitter

Il bonus è riconosciuto anche nei confronti dei lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

DECRETO CURA ITALIA

I Bonus:

Bonus Baby Sitter

Le modalità operative per accedere al congedo, ovvero, al bonus saranno stabilite dall'INPS previa apposita circolare operativa. Le risorse sono limitate, pertanto sarà cura dell'Istituto provvedere al monitoraggio e, qualora dovesse emergere il superamento del limite di spesa, l'INPS dovrà procedere al rigetto delle domande presentate. I benefici sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

DECRETO CURA ITALIA

I Bonus:

Bonus Baby Sitter

Per i lavoratori dipendenti del **settore sanitario**, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, è riconosciuto nel limite massimo **complessivo di 1000 euro**.

DECRETO CURA ITALIA

IL PREMIO 100 EURO:

L'articolo 63 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, prevede che: “ai titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo **non superiore a 40.000 euro** spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.”.

DECRETO CURA ITALIA

IL PREMIO 100 EURO:

Il premio 100 euro va erogato a tutti i lavoratori dipendenti, purché gli stessi non abbiano superato un reddito di 40.000 euro nell'anno precedente.

- Il Premio:
- **spetta per il mese di marzo 2020** e non concorre alla formazione del reddito;
- ha un **valore massimo pari a 100 euro**, ma va rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo;
- verrà **erogato direttamente in busta paga**, in via automatica e senza necessità, da parte del dipendente, di presentare alcuna domanda;
- è **anticipato dal datore di lavoro** che successivamente potrà scontarlo in compensazione mediante modello F24;
- l'incentivo va elargito con la retribuzione corrisposta nel mese di aprile (competenza marzo) e nei casi di mancata erogazione, dovrà essere **corrisposto al lavoratore dipendente entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno** (entro il mese di febbraio 2021).

CdL Alessia Noviello

IL PREMIO 100 EURO:

A CHI SPETTA

Il Premio spetta ai lavoratori dipendenti, titolari di redditi di lavoro dipendente di cui all'articolo 49, comma 1, del testo unico delle imposte, ovvero, ai lavoratori alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro, con contratto:

- a tempo indeterminato (full-time e part-time);
- a tempo determinato (full-time e part-time);
- apprendistato (full-time e part-time);
- Intermittenti, per le giornate di lavoro effettivamente prestate.

Il premio non spetta per i lavoratori che effettuano la prestazione in Smart Working e nessuna disposizione è prevista in merito ad un riproporzionamento in caso di part-time.

- Il valore del premio, dovrà essere esclusivamente **rapportato al numero di giorni di lavoro effettivamente svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese.**

IL PREMIO 100 EURO:

F24

L'agenzia delle Entrate, con la **Risoluzione n.17/E** ha istituito i codici tributo per effettuare il recupero in compensazione da parte dei sostituti d'imposta, tramite modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP).

-
- I codici tributo da utilizzare nei modelli F24 e F24 "enti pubblici" (F24 EP) sono:
- **Per il modello F24: "1699"** denominato **"Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020"**. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo "1699" è esposto nella sezione "Erario" in corrispondenza delle somme indicate nella colonna "importi a credito compensati". Nei campi "rateazione/regione/prov./mese rif." e "anno di riferimento" sono indicati, rispettivamente, il mese e l'anno in cui è avvenuta l'erogazione del premio, nei formati "00MM" e "AAAA", così come riportato

DECRETO CURA ITALIA

I PREMI:

- ☺ L'incentivo è riconosciuto in via automatica a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. I sostituti d'imposta recuperano il premio erogato mediante l'istituto della compensazione.
- ☹ Si ricorda che per poter procedere con il recupero in compensazione delle somme, i modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, Entratel o Fisco online.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Calcolo dei giorni

- **QUESITO:** I giorni per l'attribuzione del bonus previsto dall'articolo 63 del Decreto, devono essere conteggiati da calendario o da contratto (cioè in 26.esimi o in 30.esimi)?
- **RISPOSTA:** In assenza di precisazioni, si ritiene che al fine del calcolo complessivo dei giorni rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del bonus spettante ai sensi 64 dell'articolo 63 del Decreto, rilevi il rapporto tra le **ore effettive lavorate nel mese e le ore lavorabili** come previsto contrattualmente.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Cessazione del rapporto di lavoro nel mese di marzo 2020

- **QUESITO:** L'attribuzione del bonus ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto, come deve avvenire **in caso di cessazione del rapporto** di lavoro nel mese di marzo 2020?
- **RISPOSTA:** Considerato che l'importo del bonus è rapportato al numero di giorni di lavoro svolti, nel mese di marzo 2020, nella propria sede di lavoro, ai dipendenti licenziati nel predetto mese **spetterà il bonus in proporzione ai giorni di lavoro svolti presso la predetta sede**

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Lavoratori in servizio esterno

- **QUESITO:** I lavoratori che sono in **servizio esterno presso clienti** o in missione o presso altre sedi dell'impresa o del gruppo diverse dalla propria hanno diritto alla percezione del premio di cui all'articolo 63 del Decreto?
- **RISPOSTA:** L'articolo 63 del Decreto riconosce ai lavoratori dipendenti che hanno conseguito, nell'anno precedente, un reddito di lavoro dipendente non superiore a 40.000 euro, un premio di 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti presso la sede di lavoro nel mese di marzo 2020. Tenuto conto che la ratio di tale disposizione persegue l'obiettivo di dare ristoro ai dipendenti che hanno continuato a lavorare nel mese di marzo senza poter adottare, quale misura di prevenzione, quella del lavoro agile o da remoto, si ritiene che il premio, ivi stabilito, **debba essere riconosciuto anche a coloro che hanno prestato la loro attività lavorativa in trasferta presso clienti o in missioni** o presso sedi secondarie dell'impresa. Restano, invece, esclusi i dipendenti che hanno prestato la loro attività lavorativa in modalità di lavoro agile ("smart working").

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Trattamento dei lavoratori in part-time.

- **QUESITO:** Il bonus ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto deve essere proporzionato alla percentuale di occupazione? Oppure si dovrà usare la proporzione tra giorni lavorati "in sede" e giorni lavorabili secondo l'orario di lavoro previsto? Inoltre, come vanno considerate le giornate di ferie, malattia, congedo?
- **RISPOSTA:** Sulla base della lettera della norma che rapporta l'ammontare del premio «al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro», si è dell'avviso che indipendentemente dalla tipologia di contratto, full time e part time, **l'importo del bonus erogabile dovrà essere determinato in ragione del periodo di lavoro** durante il quale il dipendente presta effettivamente l'attività lavorativa presso la propria sede. Inoltre, in considerazione della finalità della norma che vuole premiare i dipendenti che hanno continuato a prestare la propria attività lavorativa presso la sede di lavoro non devono considerarsi nel rapporto - né al numeratore né al denominatore - le giornate di ferie o di malattia. In base alla medesima ratio, sono escluse dal calcolo le giornate di assenza per aspettativa senza corresponsione di assegni.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Giorni lavorati in modalità lavoro agile (“smart working”)

- **QUESITO:** I giorni lavorati in smart working devono essere esclusi dal calcolo del bonus di 100 euro ai lavoratori dipendenti e, in caso affermativo, in che modo?
- **RISPOSTA:** In ragione dell'espresso riferimento fatto dall'articolo 63 del Decreto al «numero di giorni svolti nella propria sede di lavoro», si è dell'avviso che non possano rientrare nel computo dei giorni di lavoro rilevanti ai fini della determinazione dell'importo del cd. premio, il periodo di lavoro svolto a distanza, ovvero al di fuori dell'ordinaria sede di lavoro e/o degli ordinari luoghi in cui tradizionalmente viene prestata l'attività lavorativa, anche se funzionalmente e strutturalmente collegati ad essi attraverso l'ausilio di strumenti di comunicazione informatici e telematici.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Criteri di determinazione dell'importo del reddito di lavoro dipendente previsto dall'articolo 63 del Decreto

- **QUESITO:** Ai fini del calcolo del reddito di lavoro dipendente, che ai fini della corresponsione del bonus di cui all'articolo 63 del Decreto - non deve superare l'importo di 40.000 euro rispetto all'anno precedente, devono essere considerati anche i premi di risultato soggetti a tassazione sostitutiva al 10% e/o le somme soggette a tassazione separata?
- **RISPOSTA:** Si ritiene che, ai fini della verifica del rispetto del limite di 40 mila euro previsto dall'articolo 63 del Decreto, debba considerarsi esclusivamente il reddito di lavoro dipendente assoggettato a tassazione progressiva IRPEF e non anche quello assoggettato a tassazione separata o ad imposta sostitutiva. Tanto in coerenza con i chiarimenti già forniti nella Circolare n. 28/E del 15 giugno 2016.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Erogazione del bonus

- **QUESITO:** Considerato il fatto che l'erogazione del premio per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare il comportamento (anche in ragione dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del personale legata all'emergenza).
- **RISPOSTA:** Il comma 2 dell'articolo 63 del Decreto dispone, tra l'altro, che i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, **l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.** Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Erogazione del bonus

- **QUESITO:** Considerato il fatto che l'erogazione del premio per i lavoratori dipendenti di cui all'articolo 63 del Decreto spetta per il mese di marzo e che l'elaborazione dei cedolini è già in corso, si chiedono indicazioni operative alle quali allineare il comportamento (anche in ragione dell'urgenza di garantire la continuità dei servizi paga e la riduzione del personale legata all'emergenza).
- **RISPOSTA:** Il comma 2 dell'articolo 63 del Decreto dispone, tra l'altro, che i sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, l'incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno. Conseguentemente, il bonus in esame non dovrà essere erogato necessariamente con le competenze stipendiali del mese di aprile 2020.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Erogazione del bonus. Attestazione redditi del dipendente

- **QUESITO:** Ai fini dell'erogazione del premio ai lavoratori dipendenti ai sensi dell'articolo 63 del Decreto, per i lavoratori assunti nel corso del 2020 è il datore di lavoro che deve chiedere al precedente datore i dati reddituali del dipendente?
- **RISPOSTA:** Analogamente a quanto già chiarito con riferimento alla disciplina di detassazione dei premi di risultato, si ritiene che, qualora il datore di lavoro tenuto all'erogazione del premio non sia lo stesso che abbia rilasciato la certificazione unica dei redditi per l'anno precedente, il dipendente, al fine di ottenere il premio, dovrà rilasciare al sostituto di imposta una autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui attestare l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno precedente.

I PREMI:

QUESITI AGENZIA DELLE ENTRATE CIRCOLARE 8

Premio ai lavoratori dipendenti. Utilizzo del credito d'imposta riconosciuto al datore di lavoro

- **QUESITO:** Il recupero in compensazione del credito di imposta riconosciuto al sostituto di imposta per il premio di 100 euro anticipato al dipendente è soggetto ai limiti di utilizzo dei crediti di imposta?
- **RISPOSTA:** Il recupero in compensazione orizzontale del premio anticipato al dipendente deve avvenire mediante l'utilizzo dei servizi telematici dell'Agenzia, come chiarito con la risoluzione n. 110/E del 31 dicembre 2019 e non è soggetto agli altri limiti o vincoli previsti per l'utilizzo in compensazione dei crediti di imposta. Al fine di consentire ai sostituti d'imposta di recuperare in compensazione il premio erogato ai dipendenti, con la risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, sono stati istituiti, per il modello F24, il codice tributo "1699" e per il modello F24 "enti pubblici" (F24 EP), il codice, "169E", denominati "Recupero da parte dei sostituti d'imposta del premio erogato ai sensi dell'articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020".

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

Per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, riformato con la l. Cost. 3/2001, è stata data piena attuazione all'art. 5, che recita: "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

Per effetto della modifica del titolo V della Costituzione, riformato con la l. Cost. 3/2001, è stata data piena attuazione all'art. 5, che recita: "la Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell'autonomia e del decentramento.

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

Fatta eccezione per le materie di competenza esclusiva dello Stato (art.117 Commi 2 e 3 Cost.) di cui lo Stato gode di potestà legislativa, le Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa, a cui è stata riconosciuta l'autonomia legislativa. In virtù di questo principio, alcune materie, tra cui i Tirocini extracurricolari, finanziati e autofinanziati, sono regolati da norme regionali, pertanto, in questi giorni, la nostra penisola è stata interessata da un susseguirsi di regole diverse sul territorio nazionale:

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

- **L’Abruzzo** ha disposto la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari. Nel caso in cui l'azienda prosegua la propria attività, ove è possibile e comunque previsto dal Piano formativo individuale, può autorizzare il tirocinante a proseguire la propria attività formativa a distanza, con esclusione dei tirocini attivati con Garanzia Giovani.
- La **Campania**, la **Calabria**, il **Lazio**, la **Liguria**, il **Piemonte**, la **Sardegna**, l’**Umbria** e il **Veneto**, in momenti diversi, hanno disposto la sospensione di tutti i tirocini extracurricolari, finanziati e autofinanziati

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

- La **Toscana**, la **Puglia** e la **Sicilia**, hanno disposto la sospensione dei soli tirocini extracurricolari finanziati attualmente in corso.
- L' **Emilia Romagna**, la **Lombardia** e le **Marche**, hanno previsto la possibilità di sospendere i tirocini extracurricolari attualmente in corso, ma non l'hanno disposta per ordinanza.
- Le Regioni non presenti, non hanno adottato alcun provvedimento in materia.

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

Ci troviamo al momento, dunque, di fronte a diversi scenari:

- *Tirocini extracurricolari, finanziati ed autofinanziati, da sospendere;*
- *Tirocini extracurricolari, SOLO finanziati, da sospendere;*
- *Tirocini extracurricolari, finanziati ed autofinanziati, ove è possibile, la sospensione, ma non “ordinata”.*

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

Nei casi di sospensione, l'Ente attuatore, procederà a comunicare, sui portali regionali la sospensione e nessuna ulteriore comunicazione, al momento, è richiesta al soggetto ospitante, che procederà ad a comunicare la proroga, mediante comunicazione obbligatoria, solo a seguito di riattivazione effettiva del percorso di tirocinio, fatta eccezione per i casi in cui il tirocinio scadeva nell'ambito del periodo interessato dalla sospensione, in quei casi, il soggetto ospitante, per il tramite del suo intermediario, provvederà a variare la data di fine del tirocinio, inviando la comunicazione obbligatoria Unilav.

DECRETO CURA ITALIA

tirocini extracurricolari finanziati e non finanziati

Nei casi in cui le Regioni abbiamo previsto la possibilità di sospendere, ma non l'obbligo, sarà cura e responsabilità del soggetto ospitante, garantire le idonee misure di sicurezza prescritte in decreto e qualora ne dovessero ricorrere le condizioni, sarà possibile proseguire con il percorso formativo.